

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1

E' confermata la denominazione ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SOCIETA' BOCCIOFILA BELVEDERE con sede in Valenza (Al) via Michelangelo 17, Codice fiscale 95000010066- P.Iva 0116820069.

Art. 2

L'Associazione non persegue fini di lucro. E' apolitica e caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche.

Art. 3

Ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive e ricreative, nonché la promozione e lo svolgimento dell'attività didattica – sportiva in genere nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive, delle Federazioni o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Art. 4

L'Associazione potrà dare la propria affiliazione alle Federazioni e ad enti nazionali riconosciuti di promozione sociale o sportiva.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5

Il patrimonio sociale è costituito dalle attrezzature presenti presso le sedi di svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Art. 6

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative dei soci;
- b) contributi dei soci o di altri soggetti;
- c) proventi dal ristoro (bar-ristorante), da giochi presenti nel circolo (biliardi, videogiochi, ecc.)
- d) eventuali introiti di manifestazioni sportive o di spettacolo.

Art. 7

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio; il rendiconto dell'esercizio dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura.

Sussiste il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività direttamente connesse a queste ultime.

Art. 8

Soci dell'Associazione possono essere tutti i cittadini di ambo i sessi, in possesso di idonei requisiti morali e sociali, che facciano domanda.

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o di chi ne fa le veci.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 9

Il richiedente, con la domanda di ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Deve, altresì, impegnarsi a versare quota associativa di cui all'art. 6, lett. a) del presente Statuto.

Art. 10

Le domande di ammissione vengono approvate o respinte dal Consiglio Direttivo.

Art. 11

I soci pagano la quota associativa stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto in Assemblea, di ricoprire cariche sociali, di partecipare all'approvazione e alle modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, di partecipare alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art. 12

I soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione ed a frequentare i locali e gli impianti sportivi dell'Associazione.

Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.

Art. 13

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci;

La quota o contributo associativo sono non rivalutabili ed intransmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 14

Sono "partecipanti" coloro che prestano gratuitamente la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali e che sono ammessi ad utilizzare le strutture ed i servizi dell'associazione. Sono inoltre partecipanti, gli iscritti e gli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività o che perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati dal presente statuto e che per legge, regolamento, statuto o atto costitutivo sono affiliate alla stessa organizzazione locale o nazionale cui e' affiliata questa Associazione.

ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

Art. 15

Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea generale dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente.

Art. 16

L'Assemblea generale e' sovrana. Essa si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Consiglio Direttivo a mezzo affissione e convocazione tramite albo (bacheca sede) per deliberare:

- a) sulla relazione annuale del Presidente dell'Associazione;
- b) sul bilancio consuntivo (rendiconto) e preventivo dell'Associazione;
- c) in via straordinaria, sulle modifiche dello Statuto sociale;
- d) sulla elezione del Presidente dell'Associazione, degli organi direttivi ed amministrativi, sulla durata delle cariche e del periodo di legislazione;
- e) sull'ammontare della quota associativa annuale;
- f) sulla nomina e sulle proposte di scioglimento del Consiglio Direttivo;
- g) sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea generale dei soci viene convocata sempre nel rispetto delle formalità di cui sopra, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta un terzo più uno dei soci. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dei soci.

Art. 17

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota d'associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, c.c.

Art. 18

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente; in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea e' tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le Assemblee validamente costituite deliberano a maggioranza.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo e' eletto liberamente dall'Assemblea generale dei soci.

Si compone del Presidente che e' anche Presidente dell'Associazione, del Vice Presidente, nominato dallo stesso Consiglio, e di altri cinque o sette Consiglieri.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario ed un Cassiere. Il Consiglio Direttivo resta in carica uno o più anni (da definirsi all'atto dell'elezione).

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione utile provvede, se possibile, alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo e' responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione dell'Associazione. Predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea. Redatto con chiarezza, deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due dei soci membri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sociale, amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito per Statuto.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio e' presieduto dal Presidente; in mancanza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.

Delle riunioni di Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21

Il Presidente, eletto dall'assemblea dei soci, ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati. Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Per i pagamenti il Presidente e' coadiuvato dal Cassiere.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

DURATA E SCIoglimento

Art. 22

La durata dell'Associazione e' illimitata. Essa potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci convocata in seduta straordinaria con l'approvazione di almeno 3/5 dei Soci e, comunque, secondo le norme del Codice Civile.

Il patrimonio sociale deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, se esiste.

CONTROVERSIE

Art. 23

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre Provisori da nominarsi dall'Assemblea. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 24

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto decide l'Assemblea dei soci, tenendo conto delle norme statutarie e regolamentari delle Federazioni Coni o degli Enti di Promozione a cui affiliati e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.

QUESTO STATUTO, APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI A VALENZA IL 15 NOVEMBRE 2008, SOSTITUISCE QUELLO APPROVATO IL 09-05-1998.

Il Presidente dell'assemblea *Luigi...*

Il Presidente dell'associazione *Amir...*

Il segretario *Filippo...*

Firma di alcuni soci presenti:

A. Cour... *Ricci Donatella*

Stamped area containing a date stamp '15 NOV 2008', a circular stamp, and two barcode labels with alphanumeric data.

INTEGRAZIONI STATUTO

Articolo 4 bis aggiunto il 21-03-2015: L'associazione potrà dare affiliazione, con l'osservanza delle loro norme e direttive, alle federazioni sportive associate o affiliate al CONI (DSA), quali la F.I.Bi.S. e altre.

Articolo 3 bis aggiunto il 9-12-2023: L'ADS Bocciofila Belvedere, in via stabile e principale, effettua l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alla attività sportiva dilettantistica; attività diverse potranno essere esercitate solo se secondarie e strumentali all'attività istituzionale principale. Agli eventuali amministratori è vietato qualsiasi carica in altre ASD/SSD.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.